



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N.382 del 16-06-2022

Oggetto:

D. Lgs. 152/06, LR 17/1991 e LR 4/2018 - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) per il progetto "Piano di coltivazione lotto 6, cava Ca' Rossa in Migliarino", per il completamento del lotto - Proponente Padana Escavazione Inerti (PEI) srl.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";

Vista 4/2018 recante "DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI", che ha sostituito la LR 9/1999;

Visto il PIAE con valore di PAE 2009/2018 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 53 del 25/05/2011, giusta l'Intesa espressa con deliberazione del Consiglio Comunale del preesistente Comune di Migliarino n. 12 del 28/04/2011, che individua un polo estrattivo di argilla a Migliarino con capacità residua di circa 610.000 m³;

Premesso che:

- Giusta la Convenzione n. 9/2015 del 25/06/2015 e l'autorizzazione n. 12151 del 28/07/2015, confluita nel Provvedimento Unico SUAP n. 36/2015, prot. n. 12309 del 31/07/2015, la ditta S.E.I. s.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione ad estrarre 609.437 m³ di materiale dalla cava "lotto 6 - Ca' Rossa" del Polo estrattivo di Migliarino;

- il PAE in vigore assegna al lotto 6 un volume estraibile pari a 600.000 mc di argilla su un'area netta escavabile pari a circa 13,5 Ha.;
- La ditta Padana Escavazione Inerti s.r.l. (PEI), con sede a Nervesa della Battaglia (TV) in via Foscarini 2/A, CAP 31040, cod. fisc. e p. IVA 05024600263, è subentrata alla ditta S.E.I. s.r.l. giusta l'autorizzazione prot. n. 18881 del 04/11/2019, confluita nel Provvedimento Unico P.U. SUAP n. 14/2019, prot. n. 19675 del 18/11/2019;
- L'autorizzazione in essere, per effetto dei termini previsti nella stessa, della proroga una tantum concessa dal Comune e della proroga disposta, in tempo di pandemia da COVID-19, dall'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, a novanta giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, più volte differita dal legislatore, è posta in imminente scadenza al 29/06/2022;
- L'attività estrattiva in questi anni ha risentito dei contraccolpi della crisi economica ed in particolare nel settore edilizio, al punto che rispetto al volume di argille di 609.437 m³ autorizzato, in vista della scadenza ne rimangono da estrarre ancora 389.679 m³ lordi, di cui si stima un volume di materiali commercialmente utili - da tenere a base di calcolo per gli oneri estrattivi - pari a circa 360.000 m³;
- P.E.I. s.r.l., che nel frattempo ha acquisito la titolarità della cava, con protocolli n. 13584 del 31/05/2022 e n. 14926 del 13/06/2022 ha inoltrato domanda rispettivamente di nuova Autorizzazione Paesaggistica e di nuova Autorizzazione Convenzionata per il "lotto 6 - cava Ca' Rossa in Migliarino" del Polo estrattivo di Migliarino;
- Mediante le autorizzazioni richieste con le domande di cui sopra, PEI s.r.l. intende portare a completamento l'attività estrattiva nel "lotto 6 - cava Ca' Rossa in Migliarino" del Polo estrattivo di Migliarino;
- L'opera in progetto figura con codice B.3.2 "Cave e torbiere" nell'Allegato B alla LR 4/2018, a cui si applica la "verifica di assoggettabilità a VIA (screening)" di cui agli artt. 10 e 11 della medesima legge, da disporre con provvedimento dirigenziale e la cui competenza, per il caso di specie è attribuita al Comune dall'art. 7 della medesima legge;
- La documentazione progettuale relativa al piano di coltivazione ed ai lavori di sistemazione finale riferiti alla presente richiesta di autorizzazione (prot. n. 14926 del 13/06/2022) rappresentano l'attualizzazione degli elaborati di progetto riferiti all'autorizzazione convenzionata in scadenza e differiscono da questi solo per il volume da estrarre, i dati del piano di sostenibilità economico-finanziaria e per lo stato di fatto, ma sono orientati verso il medesimo obiettivo di estrazione (609.437 m³ complessivi da estrarre), e di sistemazione finale;
- Con DGC n. 8 del 30/01/2012, a seguito di corposa istruttoria da parte dell'UOS VIA e AIA della Provincia di Ferrara, in base ad apposita convenzione con il preesistente Comune di Migliarino, fu deciso "di escludere, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. R. 18 maggio 1999, n. 9, D. Lgs. 152/06, D. Lgs. 4/08 e smi, il progetto presentato dalla ditta Cava S. Nicolò srl relativo al piano di coltivazione della lotto 6 - Ca' Rossa in comune di Migliarino da ulteriore procedura di VIA..." dettando una serie di 30 prescrizioni, in parte già assolte e per il resto ancora attuali;
- Il contesto scientifico e normativo di riferimento non ha subito sostanziali modifiche rispetto all'epoca in cui fu condotta l'istruttoria di screening sfociata nella citata DGC 8/2012, pertanto, si ritiene che il progetto attuale di completamento non debba percorrere l'iter di una nuova verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e che possa ancora tenersi in conto l'esito asserito con la citata DGC 8/2012;

- Il progetto in trattazione prevede il completamento dell'escavazione del "Lotto 6" in continuità rispetto a quanto già estratto nel corso dell'attività disciplinata con l'autorizzazione convenzionata in scadenza;
- Il progetto, elaborato dalla dott.sa Mariantonietta Sileo e dott. Nicola Orpelli di Ferrara, interessa il territorio del Comune di Fiscaglia, in località Migliarino;

Atteso che le fasi procedurali della procedura di screening di deposito, libera consultazione, raccolta osservazioni, Conferenza di Servizi, sono state correttamente ed esaurientemente espletate nel corso dell'istruttoria relativa all'autorizzazione in scadenza;

Dato atto che la documentazione definitiva a cui va riferita la presente decisione di conferma dell'esclusione dalla procedura di VIA è la seguente (prot. n. 13584 del 31/05/2022):

- Relazione Tecnica Integrata - elaborato che documenta lo stato avanzamento lavori, non essendo esaurito, al termine dell'ultima proroga concessa, il volume di scavo del materiale argilloso-limoso autorizzato;
- Relazione del Piano di Coltivazione contenente: Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica, come previsto al punto "d" dell'art. 13 della LR 17/91 - Piano di coltivazione, come previsto al punto "e" dell'art. 13 della L.R.17/91, redatto sia sulla base delle indicazioni a carattere generale fornite dal P.A.E., che sull'esigenza della Ditta committente - Progetto di sistemazione dell'area, come previsto dal punto "f" dell'art. 13 della LR 17/91, redatto in conformità alle indicazioni suggerite dal vigente P.A.E.;
- Piano di gestione dei rifiuti - D.lgs. 117/2008;
- Valutazione previsionale di Impatto Acustico;
- Relazione Archeologica: verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Computo metrico estimativo recupero ambientale;
- Piano economico come previsto dal punto "i" art. 13 della LR 17/91;
- Allegati amministrativi come previsto ai punti "a", "b" e "c" dell'art. 13 della LR 17/91: titolo conferente la disponibilità dei terreni; certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; estratto di mappa catastale; visure catastali; estratto del P.A.E.; estratto del P.S.C.; designazione del Direttore dei lavori;
- Tav. 1: INQUADRAMENTO AREA OGGETTO DI STUDIO;
- Tav. 2: RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLO STATO DI FATTO E CARTA DEI VINCOLI;
- Tav. 2a: RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLO STATO DI FATTO AL 04/11/2021 E CALCOLO DEI VOLUMI;
- Tav. 2b: SEZIONI E STATO DI PROGETTO AL 04/11/2021
- Tav. 2c: STATO DI FATTO RAPPRESENTATO SU ORTOFOTO;
- Tav. 3: CARTA DEL MICRORILIEVO E SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE;
- Tav. 4b: PLANIMETRIA DELLO STATO DI PROGETTO IPOTESI DI APPROFONDIMENTO A 5 M. DA P.C.;
- Tav. 6-bis: LOTTI DI SCAVO E RIPARTIZIONE DEI VOLUMI PER IL RECUPERO AMBIENTALE - Gen 2020;
- Tav. 7: RECUPERO AMBIENTALE - planimetria, sezioni, particolari;
- Tav. 7a: RECUPERO AMBIENTALE - stato di fatto e di progetto su foto aerea;

- Tav. 7b: RECUPERO AMBIENTALE - RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA;
- Tav. 8: RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO;
- Tav. 9: RENDERING;
- Tav. 10.1: RECUPERO AMBIENTALE - PARTICOLARI;
- Tav. 10.2.1: MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Attesa la competenza dello scrivente sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della LR 4/2018;

DETERMINA

1. Di non sottoporre il progetto di completamento dell'escavazione nel lotto 6, meglio definito nella parte narrativa, a nuova verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (screening), ai sensi dell'art. 10 e segg. Della LR 4/2018;
2. Di confermare, pertanto, così come asserito nella DGC n. 8 del 30/01/2012 a cui si rimanda, l'esclusione da procedura di VIA, ai sensi del medesimo art. 10 della LR 4/2018, del progetto presentato con prot. n. 13584 del 31/05/2022 e n. 14926 del 13/06/2022 dalla ditta PEI srl relativo al completamento dell'estrazione nel "Lotto 6 - Ca' Rossa" in via Ribega a Migliarino;
3. Di confermare, per quanto ancora attuali, le seguenti prescrizioni da imporre per l'esercizio dell'attività estrattiva nel "lotto 6", in base agli elaborati progettuali, vincolanti, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della LR 4/2018:
 - a. relativamente all'escavazione dei terreni superficiali di copertura ("cappellaccio"), nelle successive fasi autorizzative si dovrà ottemperare ai disposti del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
 - b. si dovrà garantire l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti l'area di cava attraverso manutenzione periodica dei fossi di guardia;
 - c. si dovranno evitare i rischi di contaminazione da sostanze tossiche provenienti dal dilavamento dei terreni delle aree agricole circostanti o di superfici eventualmente contaminate da cause accidentali;
 - d. si dovranno adottare tutte le misure idonee atte ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli;
 - e. durante l'attività di cava e per almeno tre anni seguenti il termine dell'estrazione dovrà essere mantenuto il monitoraggio semestrale delle caratteristiche quali-quantitative delle acque di falda e del bacino di cava (in particolare piezometria, pH, temperatura, conducibilità, metalli, composti inorganici); nel caso in cui i punti 6 e 7 precedenti siano disattesi, prevedere il monitoraggio di parametri organici; i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi al Comune di Migliarino, alla Provincia di Ferrara e conservati presso la Ditta a disposizione degli Organi di controllo;
 - f. considerata inoltre la destinazione finale dell'area (pesca sportiva) il monitoraggio delle acque di lago di cava va integrato con la ricerca di BOD5, COD, Ossigeno disciolto e dei parametri microbiologici (in particolare Escherichia Coli, Enterococchi, Salmonelle), con la frequenza indicata al punto precedente;
 - g. relativamente alle acque di lago di cava, in presenza di più bacini non collegati tra loro, verrà effettuato un prelievo per ognuno di essi;

- h. per il monitoraggio delle acque sotterranee si dovranno utilizzare almeno due piezometri; tali punti andranno ubicati in cartografia di dettaglio, così come andranno specificate le caratteristiche costruttive dei piezometri (profondità fondo pozzo, finestratura, etc.);
- i. il monitoraggio di cui al punto precedente dovrà includere almeno una campagna di campionamenti ante-operam;
- j. l'eventuale allontanamento delle acque provenienti dall'attività di cava e lo scarico in acque superficiali non deve peggiorare lo stato qualitativo dei corpi idrici ricettori;
- k. lo scarico delle acque reflue domestiche, previsto tramite subirrigazione, andrà sottoposto a specifica autorizzazione;
- l. per la componente rumore si rimanda al parere specifico Arpa (prot. PGFE/2011/6762 del 21/10/11); in particolare si richiamano le seguenti prescrizioni:
- costruzione di un terrapieno alto 3 m che da porre lungo il confine con la via Ribega e la SP Migliarino-Copparo;
 - utilizzo di un solo escavatore, il meno rumoroso, presso i confini sud-ovest e sud-est (lotti di escavazione 1 e 2); l'uso di entrambi gli escavatori, nelle lavorazioni interessanti i lotti 1 e 2, sarà possibile a distanze maggiori di 70 m dalla SP e dal canale Bulgarello, e a non meno di 120 m da via Ribega;
 - fermo restando l'uso di attrezzature conformi alle direttive europee, in materia di emissioni acustica, si precisa che le macchine impiegate nel cantiere di scavo non dovranno comunque essere caratterizzate da livelli di potenza acustica superiori a quelli dichiarati nella relazione tecnica.
- m. si raccomanda ai fini della sistemazione finale del sito, il monitoraggio del verde e della riuscita degli interventi di piantumazione per almeno i primi tre anni dalla messa in opera, con ripristino delle eventuali fallanze nel primo anno;
- n. la piantumazione delle alberature e le opere previste per la sistemazione finale dell'area una volta esaurita l'attività di cava dovrà rispettare la distanza minima di ml 10 dal ciglio del canale Bulgarello;
- o. sul lato parallelo del canale Bulgarello saranno mantenuti i paletti in calcestruzzo con cartelli ammonitori distanti ml 7 dal ciglio del Canale, nonché i 2 cancelli di sbarramento della marezzana consorziale ai lati nord e sud;
- p. In relazione allo scarico delle acque nel canale Bulgarello consistente, come da progetto, in un tubo di derivazione delle acque appartenenti alla vasca 1 di raccolta acque, localizzato nella porzione di mezzeria del lato parallelo al Bulgarello, dovrà essere utilizzato in casi eccezionali di troppo pieno per eventi meteorici straordinari e di risalita di falda eccessiva; l'immissione dovrà essere subordinata al preventivo assenso del personale tecnico consorziale di zona, che potrà in qualsiasi momento e soprattutto in presenza di eventi di piena, disporre l'immediata sospensione. La tubazione di sfioro dovrà essere munita, allo sbocco, di apposita valvola antiriflusso che impedisca, in ogni condizione di invasione, l'ingresso in cava dell'acqua presente nel canale Bulgarello;
- q. l'area di immissione dovrà essere dotata delle opportune protezioni di scarpata e fondo, concordate con il Consorzio di Bonifica;
- r. in condizioni di normale gestione, ogni lotto verrà scavato garantendo l'isolamento rispetto agli altri lotti scavati tramite l'utilizzo di setti che verranno eliminati per fasi successive,

al fine di permettere una lavorazione in condizioni anidre senza intervenire sui sistemi di scolo perimetrali all'area di cava;

- s. in considerazione della presenza in prossimità della SP4 di condotte adduttrici di acquedotto CADF, la ditta, come da progetto, dovrà mantenere la distanza tra zona di escavo e condotte di almeno 50 metri;
- t. la ditta dovrà acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica comunale e dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni/indicazioni in essa contenute;
- u. in tutti i casi in cui sia prevista la realizzazione di piezometri (non quindi pozzi ad uso derivativo di acqua), il R.R. 41/01 prevede, qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, la Ditta invii al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa una comunicazione corredata da:
 - Relazione tecnica generale;
 - Progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
 - Cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale)
 - Inoltre, comunicazione analogica dovrà essere effettuata all'ISPRA di via Vitaliano Brancati 48 - 00144 Roma su apposita modulistica qualora la profondità delle opere superi i 30 m, reperibile all'indirizzo: http://www.isprambiente.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84
- v. gli interventi, eventualmente progettati di chiusura di piezometri esistenti, sono stabiliti dall'art. 35 del RR 41/2001 - recepito dalla L. R. 6/2004 - per cui la perforazione, al cessare dell'utilizzo, deve essere dotata, Secondo le Prescrizioni del Servizio Tecnico, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, rispettando le seguenti prescrizioni in applicazione del D. Lgs. 81/2008 del D. Lgs. 31/2001:
 - estrazione degli eventuali manufatti di emungimento (pompa, colonna di emungimento e accessori)
 - se vi sono ostruzioni, devono essere eliminate e l'eventuale camicia deve essere rimossa o forata per assicurare anche il riempimento di ogni cavità tra camicia e terreno
 - riempimento del pozzo con materiale impermeabile mediante iniezione dal fondo
 - realizzazione di uno strato di almeno due metri di argilla nel tratto superiore del pozzo fino a piano campagna
 - realizzazione di una soletta superficiale in cemento;
- w. qualsiasi prelievo di acqua anche sotterranea è soggetto ad apposita domanda di concessione ai sensi del RR 41/2001;
- x. nel caso di destinazione finale dell'area quale invaso permanente in comunicazione con la falda, dovrà essere chiesta apposita autorizzazione ad ARPAE - SAC ai sensi della DCR 3109/90 per i bacini di accumulo di competenza della Regione Emilia Romagna, tenendo conto altresì che l'opera è soggetta a deposito sismico ai sensi della DGR 687/2011.

4. Di dare atto la presente delibera di screening è riferita alla documentazione richiamata nella parte narrativa e conservata agli atti dei protocolli n. 13584 del 31/05/2022 e n. 14926 del 13/06/2022;
5. Di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al proponente, a Provincia di Ferrara (UOS Attività Minerarie, PO Geologico, PO Sviluppo Sostenibile), ad AUSL di Ferrara - Dip. Sanità Pubblica, ad Arpae Sezione Provinciale di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Distretto Reno - Ufficio territoriale Ferrara - stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it;
6. Di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della LR 4/2018 il presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e, in forma integrale, sul sito istituzionale del Comune di Fiscaglia, nella sezione Amministrazione Trasparente - informazioni ambientali;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/90, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOLOSSI ANTONIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.